



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 489/13/CONS - PROCEDURA NAZIONALE PER LA FORNITURA DEI
SERVIZI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTO, INCENDIO, RESPONSABILITÀ
CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA**

CIG 5247110426

DISCIPLINARE DI GARA



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Sommario

PREMESSE 4

Articolo 1. OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL' APPALTO.....	4
Articolo 2. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA.....	5
Articolo 3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI.....	5
Articolo 4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA	6
Articolo 5. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO.....	7
Articolo 6. ELENCO SINISTRI.....	7
Articolo 7. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE.....	8
Articolo 8. REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO	9
Articolo 9. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	10
Articolo 10. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	11
Articolo 11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	11
Articolo 12. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	12
Articolo 13. POSSESSO DI RATING PER IMPRESE ASSICURATIVE E RACCOLTA PREMI	13
Articolo 14. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA.....	14
Articolo 15. DICHIARAZIONE DEL FIDEIUSSORE.....	16
Articolo 16. ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI.....	16
Articolo 17. ULTERIORI DICHIARAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI, GEIE.....	21
Articolo 18. AVVALIMENTO	22
Articolo 19. DIVIETO DEL SUBAPPALTO	23
Articolo 20. CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 65 E 66, DELLA LEGGE N. 266/05	23



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 21. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA	24
Articolo 22. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	25
Articolo 23. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	26
Articolo 24. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.....	28
Articolo 25. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL' AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO.....	29
Articolo 26. VALIDITA' DELLA GRADUATORIA	31
Articolo 27. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI DI GARA.....	31



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PREMESSE

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni necessita di rinnovare la copertura assicurativa in intestazione. Ha, pertanto, indetto, ai sensi degli articoli 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 (d'ora in avanti anche "Codice dei Contratti" o "Codice"), apposita procedura di gara aperta da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 82 del medesimo Codice, al fine di selezionare un operatore economico cui affidare il relativo servizio.
2. Il presente Disciplinare di gara – parte integrante del Bando unitamente agli altri documenti di gara – contiene le norme di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione.

Articolo 1. OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO

1. Il presente Disciplinare disciplina la procedura di gara in ambito nazionale per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi relativi a:
 - a. furto;
 - b. incendio fabbricato e contenuto degli edifici sedi dell'Autorità di Napoli e Roma;
 - c. responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.).
2. L'appalto sopra indicato costituisce prestazione unitaria da espletarsi da parte del soggetto che risulterà aggiudicatario della gara. L'offerta dovrà, pertanto, essere relativa all'intero oggetto e non riferirsi ad una sola parte di esso.
3. Il prezzo della prestazione complessiva offerto dal concorrente, inerente all'intera durata contrattuale, ivi compresa la preliminare organizzazione, deve essere espresso e, in ogni caso, si intende comprensivo di tutte quelle attività, servizi e forniture, che, anche se non espressamente indicate, sono necessarie alla completa e buona esecuzione della prestazione.
4. La durata dei suddetti servizi sarà pari a 36 mesi a decorrere dalla data di inizio attività.
5. Il valore stimato delle attività sopra indicate, posto a base d'asta – in relazione al quale pertanto dovrà essere presentata l'offerta - è pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), comprensivo di imposte.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

6. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che sono nulli i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, essendo la prestazione espletata al di fuori dei locali dell'Amministrazione aggiudicatrice.
7. In relazione ai costi per la sicurezza propri di ciascuna impresa, si applica il combinato disposto degli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4, ultimo periodo, del Codice dei Contratti, che impone ai concorrenti di indicare gli oneri economici per adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza, (che non siano da interferenza), la cui misura può variare in relazione al contenuto dell'offerta economica, trattandosi di costi il cui ammontare è determinato da ciascun concorrente in relazione alle altre voci di costo dell'offerta e che l'azienda sosterrà in conseguenza dell'eventuale aggiudicazione della gara.
8. L'importo a base di gara è un massimo stimato e non impegna l'Autorità all'acquisto dell'intera quantità dei servizi indicati nel presente Disciplinare.

Articolo 2. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA

1. L'Autorità metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.agcom.it, l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'Autorità pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell'art.71, comma 1 del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara.
2. La documentazione di gara comprende:
 - a. Estratto del bando di gara e bando di gara nazionale;
 - b. Disciplinare di gara;
 - c. Capitolato d'oneri e suoi allegati (Allegati 1, 2, 3 e 4).

Articolo 3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis) del Codice dei contratti, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli articoli 36 e 37 del Codice dei Contratti.
2. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

consorzio ordinario. I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

3. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
4. I consorzi di cui all'articolo 34, lett. b), del Codice dei Contratti - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater), dell'articolo 38 del Codice dei Contratti, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.
6. Ai sensi dell'articolo 37 del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle *black list* di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto ministeriale 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'articolo 34, lett. b), che per esso concorrono.

Articolo 4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario indicati all'Articolo 7 ed all'Articolo 8.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Si applicano le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
3. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l'esclusione dalla gara.

Articolo 5. SOPRALLUOGO

1. I partecipanti possono effettuare un sopralluogo obbligatorio, a mezzo del legale rappresentate o di un suo delegato (munito di apposita delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia del documento di identità – carta d'identità/patente di guida/passaporto – di quest'ultimo), per prendere visione dei luoghi e dei locali dell'Autorità siti in Napoli – Centro Direzionale, Isola B/5, Torre Francesco – e Roma – Via Isonzo 21/b - dove si svolgerà il servizio oggetto dell'appalto, previo appuntamento, rispettivamente, per la sede di Napoli con il dott. Raffaello Sadile, in servizio presso il Servizio Affari generali e contratti (telefono 081/7507589 – e-mail: r.sadile@agcom.it), per la sede di Roma con il dott. Giorgio Giuliano, in servizio presso il Servizio Affari generali e contratti (telefono 06/69644918 – e-mail: g.giuliano@agcom.it).
2. Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dal 26 agosto 2013 al 6 settembre 2013, dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle 14:00 alle 18:00 e dovrà risultare da apposito verbale controfirmato dall'incaricato dell'Autorità.
3. Il verbale di cui sopra dovrà essere inserito nella busta insieme alla documentazione indicata all'Articolo 12.
4. La presenza del citato verbale non rileva ai fini dell'ammissibilità dell'offerta che sarà comunque valutata in uno con gli altri documenti e/o dichiarazioni previsti dagli atti di gara.
5. Resta fermo che questa Autorità può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura e intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Articolo 6. ELENCO SINISTRI

1. L'elenco sinistri degli ultimi tre anni può essere richiesto con apposita mail ad agc@agcom.it, nonché per conoscenza ad agcom@cert.agcom.it.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 7. REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

1. Per la partecipazione alla gara devono essere posseduti i seguenti requisiti di **carattere generale** (nel caso di raggruppamenti, essi devono essere posseduti da tutti gli operatori economici):
 - a. per le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana: di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi alla presente procedura;
oppure
 - b. per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'U.E.: di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 209/05, che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi alla procedura in oggetto, per il tramite di una propria sede secondaria;
oppure
 - c. di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 209/05, che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi alla presente procedura, nonché, di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale;
 - d. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'articolo 38, comma 1, del Codice dei Contratti;
 - e. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001;
 - f. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001;
 - g. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999;
 - h. non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
 - i. che non incorrano nei divieti di cui agli articoli 36, comma 5, e 37, commi 7 e 9, del Codice dei Contratti;
 - j. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

Articolo 8. REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO

1. Relativamente ai requisiti di carattere economico-finanziario, si precisa che essi appaiono conformi ai principi di proporzionalità e ragionevolezza e, considerata la peculiarità dell'oggetto dell'affidamento, non sembrano lesivi della concorrenza.
2. Sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a. **idonee dichiarazioni bancarie** da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/1993. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3 del Codice dei contratti;
 - b. **possesso di un rating per imprese assicurative pari o superiore a BBB**, rilasciato da Standard & Poor's o analoga agenzia di stima, ovvero di posizione equivalente ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006. Tale requisito deve essere posseduto dalla impresa partecipante ovvero dalla impresa che detiene il controllo sul gruppo di appartenenza (Articolo 13);
ovvero
aver svolto attività assicurativa nel corso degli anni 2010-2011-2012 per un importo medio annuo di premi assicurativi nei rami danni, in tale triennio, non inferiore ad **euro 30.000.000/00** (euro trentamilioni/00) (Articolo 12).
3. Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara.
4. Nel successivo Articolo 12 del presente Disciplinare vengono descritte le modalità richieste relativamente alla dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione, cui l'operatore economico dovrà attenersi per la partecipazione alla presente procedura.
5. Ai sensi di quanto disposto all'art. 48, comma 1, del Codice dei contratti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate dai concorrenti, la Commissione di gara procederà ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con le modalità e gli effetti stabiliti dal medesimo art. 48 del Codice dei contratti e nel presente Disciplinare di gara.
6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzi ordinari di concorrenti e di Geie:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a. i requisiti di carattere generale di cui all'Articolo 7 nonché quello di carattere economico-finanziario di cui al comma 2, lett. a) (referenze bancarie) devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.
- b. il requisito di cui al comma 2, lett. b) (possessione di un rating per imprese assicurative ovvero attività assicurativa nel corso degli anni 2010-2011-2012) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con le seguenti modalità:
 - i. in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, detto requisito deve essere posseduto, almeno per il 60% del valore complessivo del fatturato, dall'impresa mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito) oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate (o partecipanti al futuro consorzio se non ancora costituito); mentre il restante, pari al massimo al 40% del valore complessivo del fatturato, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate rimanenti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%;
 - ii. in caso di raggruppamento di tipo verticale/misto, ogni impresa partecipante deve possedere una percentuale del valore complessivo del fatturato, nella misura pari alla percentuale di esecuzione dell'appalto complessivo;

7. Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti:

- a. i requisiti di carattere generale di cui all'Articolo 7 nonché quello di carattere economico-finanziario di cui al comma 2, lett. a) (referenze bancarie) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici del servizio;
- b. i requisiti di cui al comma 2, lett. b) (possessione di un rating per imprese assicurative ovvero attività assicurativa nel corso degli anni 2010-2011-2012) devono essere posseduti dal Consorzio e dai consorziati secondo quanto previsto agli artt. 35 del Codice dei Contratti e 277 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 9. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara all'indirizzo mail agc@agcom.it nonché, per conoscenza, a agcom@cert.agcom.it.
2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate in lingua italiana e le risposte a tutte le richieste presentate verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

fissato per la presentazione delle offerte. L'Autorità pubblicherà le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet.

3. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulietta Gamba, Direttore *ad interim* del Servizio Affari generali e contratti – mail: agc@agcom.it.

Articolo 10. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Per poter partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana) e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 12 del 9 settembre 2013 presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – via Isonzo, 21b, 00198, Roma, con qualunque mezzo.
2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'Autorità, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.
3. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Autorità ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
4. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Gli stessi saranno conservati per un periodo massimo di tre mesi, durante i quali potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Articolo 11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. L'offerta dovrà essere contenuta in unico plico che dovrà contenere le altre buste e dovrà essere, a pena di esclusione, chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica, e dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a. sul plico esterno dovrà essere indicata ragione sociale - indirizzo del mittente – Pec (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);
 - b. dovranno essere indicati data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione;
 - c. dovrà essere riportata la scritta **“NON APRIRE – Delibera n. 489/13/CONS - contiene offerta relativa alla procedura nazionale per la fornitura dei servizi di assicurazione contro furto, incendio, responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera – CIG 5247110426 – scadenza offerte 9 settembre 2013 ore 12”**.
2. Il plico sopra citato dovrà contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta dovrà, a pena di esclusione, essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema) che confermi l’autenticità della chiusura originaria:
- a. la Busta “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti amministrativi”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti, prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al successivo Articolo 12;
 - b. la Busta “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo Articolo 21.

Articolo 12. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Nella Busta A, contenente la documentazione amministrativa, dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 - a. eventuale verbale di cui al sopralluogo previsto dall’ Articolo 5;
 - b. possesso di un rating per imprese assicurative pari o superiore a BBB, rilasciato da Standard & Poor’s o analoga agenzia di stima, ovvero di posizione equivalente ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006. Tale requisito deve essere posseduto dalla impresa partecipante ovvero dalla impresa che detiene il controllo sul gruppo di appartenenza (Articolo 13);
ovvero
 - c. aver svolto attività assicurativa nel corso degli anni 2010-2011-2012 per un importo medio annuo di premi assicurativi nei rami danni, in tale triennio, non inferiore ad euro 30.000.000,00 (euro trentamilioni/00) (Articolo 13);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- d. dichiarazioni bancarie di cui al precedente Articolo 8, comma 2, lett. a), in originale.
 - e. garanzia a corredo dell'offerta (Articolo 14);
 - f. dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (Articolo 15);
 - g. dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara (Articolo 16), nonché le eventuali, ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE nonché nel caso di avvalimento (Articolo 17 ed Articolo 18);
 - h. dichiarazione attestante le parti del servizio che si intendono subappaltare ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del Codice dei contratti (Articolo 19);
 - i. dimostrazione dell'avvenuto versamento di partecipazione, a pena di esclusione alla procedura di gara, del contributo di euro 225,00 (duecentoventicinque/00), a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Articolo 20).
2. A tutte le dichiarazioni indicate nel presente articolo dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 secondo comma del D.P.R. 445/2000. Ogni pagina dovrà essere altresì siglata dal soggetto firmatario. La documentazione può essere sottoscritta anche dal "procuratore/i" della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
3. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

Articolo 13. POSSESSO DI RATING PER IMPRESE ASSICURATIVE E RACCOLTA PREMI

1. Per partecipare alla gara è richiesto, a pena di esclusione, un rating per imprese assicurative rilasciato da *Standard & Poor's* o analoga agenzia di stima, ovvero di posizione equivalente ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006. Tale requisito deve essere posseduto dalla impresa partecipante ovvero dalla impresa che detiene il controllo sul gruppo di appartenenza.
2. In alternativa al requisito di cui al precedente comma, aver svolto attività assicurativa nel corso degli anni 2010-2011-2012 per un importo medio annuo di premi assicurativi nei rami danni, in tale triennio, non inferiore ad euro 30.000.000/00 (trentamiliardi/00).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 14. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

1. Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di una garanzia a tutela dell'affidabilità dell'offerta. Il valore della garanzia è *ex lege* pari al 2% (dueper cento) dell'importo posto a base di gara.
2. L'importo della garanzia sarà ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee indicate all'art. 75, comma 7, del Codice dei Contratti.
3. In ogni caso, per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare alla garanzia:
 - a. copia semplice, con dichiarazione di conformità all'originale, della certificazione di qualità in corso di validità, rilasciata all'impresa concorrente;
 - b. in alternativa, dichiarazione resa dal legale rappresentante che attesti il possesso della certificazione di qualità e riporti tutti i dati e le informazioni contenute nel certificato originale.
4. La garanzia deve avere validità almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.
5. In caso di costituzione di una garanzia con validità temporale e/o importo inferiori a quelli indicati, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara.
6. La garanzia dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione.
7. Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Amministrazione.
8. Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato nei termini indicati dall'art. 75 del Codice dei contratti, a seguito dell'aggiudicazione della gara.
9. La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. Tale garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
10. La garanzia a corredo dell'offerta può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

11. La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione.
12. Nel caso di depositi in contanti, sono ammesse le seguenti forme di costituzione della garanzia:
 - a. assegno circolare intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - b. attestazione di bonifico avente come beneficiario l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da appoggiare a: BNL — Banca Nazionale del Lavoro — Gruppo BNP Paribas- Agenzia 5 - Piazza Fiume 53, 00198 ROMA. IBAN: 1T72 W 01005 03382 000000200049. Nel caso di versamento sul c/c intestato all'Autorità, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l'Autorità dovrà appoggiare il mandato di pagamento.
13. La fideiussione deve essere costituita secondo le seguenti modalità:
 - a. fideiussione bancaria (rilasciata da istituti di credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D. Lgs 385/93);
 - b. polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. n. 449/1959);
 - c. fideiussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58/1998.
14. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
15. In ogni caso la garanzia deve essere effettuata con un unico tipo di valore.
16. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia provvisoria dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa l'identità, la qualifica e i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'istituto di credito o compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, la garanzia dovrà essere corredata da autentica



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

17. In caso di RTI dovrà essere costituita una sola garanzia, ma la fideiussione/polizza suddetta dovrà essere intestata a ciascun componente il RTI.

Articolo 15. DICHIARAZIONE DEL FIDEIUSSORE

1. Dovrà essere presentata, in originale, una dichiarazione fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 113 del Codice dei contratti, per l'esecuzione del contratto qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

Articolo 16. ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI

1. La Busta A dovrà contenere, ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000:
 - a. **domanda di partecipazione alla gara**, a pena di esclusione, debitamente datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della ditta concorrente o comunque da soggetto munito dei necessari poteri di firma e rappresentanza, corredata da fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità (art. 38, D.P.R. n. 445/2000), contenente i dati anagrafici del firmatario e la sua qualifica, denominazione o ragione sociale della ditta rappresentata, sede legale, codice fiscale/partita IVA, indicazione se la partecipazione alla gara avviene come impresa singola o mandatario/mandante di Raggruppamento temporaneo d'impresе (RTI), Consorzio o Geie, costituiti o costituendi (soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera e) D. Lgs. n. 163/2006) (indicare per ciascuna impresa la denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, nonché nominativo e sede legale dell'impresa capogruppo).

In caso di Raggruppamenti costituendi, a pena d'esclusione, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti componenti con allegata dichiarazione d'intenti da cui risulti l'indicazione delle parti del servizio con le relative percentuali che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti componenti e l'impegno che – in caso di aggiudicazione della gara – i soggetti componenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, conformandosi alla disciplina di cui all'art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In caso di Raggruppamenti costituiti, a pena d'esclusione, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto capogruppo e mandatario in nome e per conto di tutti i soggetti componenti e deve essere corredata dal mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo e mandatario, redatto in conformità all'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, in originale o copia autenticata ai sensi di legge.

2. Dovrà inoltre, contenere le seguenti dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa o di un suo procuratore –attestanti il possesso dei requisiti generali e professionali e il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'ammissione alla gara:

a. ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, **dichiarazioni sostitutive di certificazioni** attestanti:

- i. i dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo di società); dei soci (per le società in nome collettivo); dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice); degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oltre che del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza per società con meno di quattro soci (altri tipi di società);
- ii. l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei contratti). Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- iii. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- iv. l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- v. l'insussistenza di un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione richiamate dall'art. 6, D. Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- all'articolo 67 del medesimo Codice. La dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall'art. 38, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti;
- vi. di non incorrere nei divieti di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-ter del Codice dei contratti;
 - vii. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico. Dovrà essere indicato l'Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica.
 - viii. (nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - ix. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico; dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la matricola INPS e il numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale –dell'INAIL, nonché il CCNL applicato;
 - x. Legge n. 68/99: dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68; dovrà essere indicato l'Ufficio competente al quale rivolgersi al fine della verifica;
 - xi. Legge n. 383/01: dichiarazione che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso;
 - xii. D. Lgs. 231/01: dichiarazione di non applicazione all'impresa della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, secondo comma, lettera a) e/o c) del D. Lgs. n. 231/2001 emessa anche in sede cautelare;
 - xiii. di essere in possesso dell'autorizzazione IVASS ex art. 13 del D. Lgs. n. 59/2005
- b. ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, **dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà** (art. 47 D.P.R. 445/2000) che comprovano:
- i. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Autorità o di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Autorità;
 - ii. che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell'Autorità ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1ter dell'art. 38 del Codice dei contratti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- iii. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'Autorità;
- iv. di non avere a proprio carico, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, accertamenti definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n. 55/90 e, comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti all'ultimo anno;
- v. di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente oppure

oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara e di aver formulato l'offerta autonomamente.

c. ulteriori dichiarazioni:

- i. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare, nel capitolato tecnico e nello schema di contratto;
- ii. la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la presente procedura di gara oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- iii. di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
- iv. di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del Codice dei contratti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

v. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi dell'art. 13 e/o dell'art. 79, comma 5 quater, del Codice - la facoltà di accesso agli atti, l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

di non autorizzare le parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L'Autorità si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

vi. di autorizzare l'Autorità a trasmettere tramite posta elettronica certificata le comunicazioni di cui all'art. 79 del Codice dei contratti.

N.B.1)

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei contratti, dette dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.

N.B.2)

La dichiarazione circa l'inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti, lett. b), vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione a gara:

- in caso di concorrente individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società: amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Inoltre, le dichiarazioni circa l'inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti, lett. c), vanno rese individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari dell'istanza di ammissione a gara:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- in caso di concorrente individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio: amministratori con poteri di rappresentanza e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

d. **capacità economico - finanziaria:** di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria come richiesti nel presente Disciplinare, all'Articolo 8, comma 2, lett. b). L'indicazione dei dati relativi al suddetto requisito dovrà essere accompagnata da una descrizione.

Articolo 17. ULTERIORI DICHIARAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI, GEIE.

1. Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituito prima della gara, o da un GEIE, vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni:
 - a. **per i raggruppamenti temporanei**, dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, comma 15, del Codice. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;
 - b. **per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE**, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.
 - c. Inoltre si deve dichiarare:
 - che nessun soggetto partecipa alla presente gara in altra forma, neppure individuale;
 - di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. **per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del Codice Civile, non ancora costituito, o da un GEIE**, va presentata, a pena di esclusione, dichiarazione, resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a:
- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
 - conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37, commi 14, 15 e 16, del Codice;
 - rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; -uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006; -non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia.
3. La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla presente procedura di gara in altra forma, neppure individuale.

Articolo 18. AVVALIMENTO

1. Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo prescritti nel bando di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In tal caso occorre allegare:
- a. Dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, con la quale attesta:
 - i. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006;
 - ii. le complete generalità del soggetto ausiliario e i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato.

N.B.1). Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale o



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del servizio oggetto della presente gara. Dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006, nei confronti del soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell'importo posto a base di gara.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell'impresa ausiliata, una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell'importo posto a base di gara, come previsto dall'art. 49, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006. -Dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesta:

- le proprie generalità;
- il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell'avvalimento;
- di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e dell'Autorità a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento del servizio e rendersi responsabile in solido nei confronti dell'Autorità in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.

Articolo 19. DIVIETO DEL SUBAPPALTO

1. È vietato il subappalto.

Articolo 20. CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 65 E 66, DELLA LEGGE N. 266/05

1. Considerato che l'importo a base di gara è pari ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), ai sensi di quanto previsto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con propria deliberazione del 21 dicembre 2011, l'operatore economico che intende partecipare alla presente procedura di gara è tenuto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, al versamento di euro 225,00 (duecentoventicinque/00), a favore della stessa Autorità, da effettuarsi secondo le modalità indicate sul sito internet dell'Autorità (www.avcp.it – contributi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

in sede di gara – istruzioni). La Commissione di gara, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, procederà al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Articolo 21. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta economica, in bollo, redatta in lingua italiana, sarà contenuta in una busta sigillata con le medesime modalità previste per il plico principale, pena altrimenti l'esclusione dalla gara, e dovrà essere datata e sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'impresa (o persona munita di comprovati poteri di firma) o, nel caso di RTI/consorzio già costituito dal soggetto capogruppo (legale rappresentante dell'RTI/consorzio) o in caso di RTI/consorzio da costituirsi, da tutti i soggetti che la comporranno, contenente un chiaro riferimento alla presente gara.
2. Nell'offerta dovranno essere riportati, pena l'esclusione
 - a. il prezzo complessivo, espresso in cifre e in lettere ed anche in percentuale di ribasso rispetto all'importo posto a base d'asta;
 - b. l'impegno a mantenere invariato il prezzo, in caso di aggiudicazione, sino alla scadenza naturale del contratto;
 - c. l'impegno a mantenere ferma la propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
3. L'offerta economica dovrà rimanere fissa e invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
4. L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
5. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.
6. Ai sensi di quanto prescritto dagli articoli 86, comma 3-*bis*, e 87, comma 4, del Codice dei Contratti, gli offerenti devono indicare tutti gli altri oneri relativi alla sicurezza (che non siano da interferenza), la cui misura può variare in relazione al contenuto dell'offerta economica, trattandosi di costi il cui ammontare è determinato da ciascun concorrente in relazione alle altre voci di costo dell'offerta e che l'azienda sosterrà in conseguenza dell'eventuale aggiudicazione della gara.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 22. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. La gara verrà aggiudicata mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 82 del Codice dei contratti.
2. Il punteggio complessivo sarà dato dall'importo dell'offerta economica.
3. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.
4. Le modalità di partecipazione alla seduta pubblica sono indicate al successivo Articolo 23.
5. L'Autorità si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.
6. Ai prezzi unitari riportati la stazione appaltante e l'aggiudicatario faranno riferimento anche ai fini dell'eventuale affidamento di attività non previste o per l'estensione, nei limiti di legge, di ulteriori elementi.
7. Il concorrente dovrà garantire per il periodo decorrente dall'aggiudicazione definitiva sino a tutta la durata del contratto, l'estensione di tutto o parte della fornitura aggiudicata, su richiesta dell'Amministrazione appaltante, entro i limiti indicati nel Capitolato. L'amministrazione si riserva, pertanto, la facoltà, di estendere l'appalto nei limiti di quanto ivi stabilito.
8. In presenza di offerte presunte anomale l'amministrazione farà riferimento a quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs n. 163/2006 nonché dal successivo Articolo 24.
9. In caso di parità di punteggio delle offerte, si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex articolo 77, comma 2, del Regio Decreto n. 827/1924).
10. L'aggiudicazione definitiva dell'appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta l'Autorità, nel rispetto dei termini indicati all'articolo 11 del Codice dei Contratti. L'Autorità si riserva ad ogni modo la facoltà di anticipare la verifica del possesso dei requisiti prescritti di cui all'articolo 11, comma 10, del Codice al fine di rendere l'aggiudicazione definitiva immediatamente efficace.
11. Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Autorità né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto mentre gli operatori economici partecipanti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

12. L'aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste, anche nelle more della formale stipula del contratto, stipula che potrà eventualmente avvenire anche oltre il termine fissato dall'articolo 11 del Codice dei Contratti.
13. In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente Disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando integrale di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti.
14. Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, l'elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara, saranno pubblicate sul "profilo di committente" (sito web dell'Autorità). Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.

Articolo 23. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

1. Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un'apposita Commissione, nominata nel rispetto dell'articolo 84 del Codice dei Contratti. La Commissione, in armonia con le disposizioni contenute nel Bando di gara e nei documenti di riferimento e nel Codice dei Contratti, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria. **L'apertura della busta "A" avverrà in seduta pubblica, che inizierà alle ore 11 del 10 settembre 2013, presso la sede di Roma dell'Autorità, via Isonzo, 21b.** Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet, fino al giorno antecedente la suddetta data.
2. A tale seduta della Commissione, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, che verranno indicate sul sito web dell'Autorità, potrà assistere 1 (uno) incaricato di ciascun concorrente, il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l'accesso di terzi presso la sede dell'Autorità, dovrà essere comunicato mediante mail alla casella agc@agcom.it nonché, per conoscenza, ad agcom@cert.agcom.it, almeno il giorno lavorativo antecedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l'indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.
3. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso l'Autorità ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione. Al fine di consentire al personale dell'Autorità di procedere all'identificazione, l'incaricato del concorrente dovrà presentarsi all'ingresso visitatori almeno 15 (quindici) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.
4. In detta seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a. verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
 - b. apertura dei plichi principali ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste “A” e “B”;
 - c. apertura della sola busta “A” ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi;
 - d. procedura del sorteggio pubblico ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Codice dei Contratti.
2. Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa e prima di procedere all’apertura della busta “B”, la Commissione, ai sensi dell’articolo 48 del Codice dei Contratti, provvederà ad effettuare, nei termini e con le modalità riportate nel medesimo articolo, la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione alla presente gara, in capo a tutti i concorrenti ammessi alla procedura.
3. A pena di esclusione, i concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta della Commissione, la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara inerenti i requisiti di carattere economico finanziario di cui all’Articolo 8, comma 2, lett. b):
- a. possesso di un rating per imprese assicurative pari o superiore a BBB, rilasciato da Standard & Poor’s o analoga agenzia di stima, ovvero di posizione equivalente ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, da comprovare tramite produzione dell’originale ovvero tramite copia conforme all’originale, nelle forme di cui all’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000;
ovvero
 - b. aver svolto attività assicurativa nel corso degli anni 2010-2011-2012, da comprovare mediante copia, dichiarata conforme all’originale, dei certificati emessi dai rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione dell’appalto. Tali certificati, pena l’inammissibilità degli stessi, devono:
 - i. descrivere analiticamente il servizio;
 - ii. indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i contratti in corso alla data di presentazione della domanda;
 - iii. indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l’oggetto cui si riferiscono, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

iv. contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta;

v. essere rilasciata e vistata dall'autorità competente nel caso di prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciata dal committente nel caso di prestazioni per privati;

ovvero, in alternativa, copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti e delle relative fatture emesse.

4. L'apertura delle buste contenenti la documentazione a comprova dei predetti requisiti speciali avverrà in seduta pubblica.
5. Qualora tali prove non vengano fornite ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e/o nella apposita dichiarazione, la Commissione procede agli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 48 del Codice dei Contratti.
6. Nel corso di successiva seduta, aperta al pubblico, la Commissione procederà ai seguenti adempimenti:
 - a. comunicazione dell'elenco degli operatori economici ammessi;
 - b. apertura della busta "B" ed esame volto alla verifica della documentazione presentata in conformità con quanto previsto nel presente Disciplinare.
7. Quindi la Commissione procederà all'esame delle offerte economiche presentate ed all'attribuzione del punteggio. Verrà contestualmente verificata l'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse.
8. Infine, la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria di merito sulla base delle offerte economiche e alla conseguente aggiudicazione provvisoria.

Articolo 24. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

1. La valutazione della congruità dell'offerta sarà effettuata dalla Commissione di Gara per quelle offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti (articolo 86, comma 2, del Codice dei Contratti).
2. In ogni caso la Commissione di gara può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (articolo 86, comma 3).
3. Ai sensi dell'articolo 88, comma 7, del Codice dei Contratti, verrà sottoposta a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se ritenuta anomala, si procederà nella



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

4. In alternativa la Commissione di gara potrà procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell'articolo 88 del Codice dei Contratti.

Articolo 25. ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione, una volta disposta l'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli articoli 38 e 48, comma 2, del Codice dei Contratti. L'Amministrazione, tuttavia, può riservarsi di anticipare tali verifiche.
2. L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione anticipata della prestazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 302, comma, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010. In questo caso il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata con un provvedimento, conformemente al successivo comma 3 del medesimo articolo.
3. Nell'ipotesi che l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
4. In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.
5. La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:
 - a. garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'articolo 113, co. 1, del D. Lgs. n. 163/06. L'importo della garanzia è ridotto del 50% in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità secondo quanto indicato al precedente Articolo 13, comma 3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa – che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante - sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto;
 - b. comunicazione ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

- c. polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'Autorità, al personale dell'Autorità ovvero a terzi o a cose di terzi da dipendenti della ditta nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati ad operatori economici o stazioni appaltanti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi comprese quelle recate dal Codice in materia di protezione dei dati personali e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale pari ad almeno euro;
6. L'Amministrazione provvederà alla verifica, ai sensi dell'articolo 16 bis di cui al Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante *“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”*, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, della posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.
7. L'aggiudicatario, sulla base di quanto sopra previsto, all'atto della stipula del contratto, ovvero al momento dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di aggiudicazione, qualora ciò avvenga prima della stipula del contratto stesso, deve comunicare il nominativo del proprio responsabile il quale, durante lo svolgimento dell'attività e per tutti gli aspetti operativi finalizzati al completamento delle prestazioni, deve far riferimento al responsabile all'uopo nominato dall'Autorità.
8. L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
9. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 26. VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. In caso di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria finale, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Articolo 27. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI DI GARA

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è l'Autorità.
2. Con le dichiarazioni di cui all'Articolo 16, comma 2, lett. c), v, del Disciplinare, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica - che dovranno in tal caso essere successivamente indicate in via specifica con la presentazione dell'offerta stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale - in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.
3. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'articolo 13, comma 6, del Codice dei Contratti.
4. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni dei prezzi.
5. In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.